seguito descritta:



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
VISTO	l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
VISTA	l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
VISTO	l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
	22/12/2011, n. 214;
VISTA	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
VISTA	la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTA	la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTO	l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di
VISTO	collocamento in quiescenza anticipato;
VISTA	l'istanza del 22/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 28/09/2015
VISIA	al n. 124821, con la quale il Sig. Rinaldi Calogero, dipendente a tempo indeterminato
	dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 17/04/2020 matura i requisiti per
	l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla
	normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e
	chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della 1.r. n. 9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale
VISTA	dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Rinaldi Calogero ha presentato istanza di
	collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della 1.r. n. 9/2015 e
	maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l.
	n. 201/2011 in data 17/04/2020;
VISTA	la nota prot. n. 5913 del 07/02/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale
VISIA	si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi
	dell'art. 52, comma 7 della 1.r. n. 9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 28371 dell'11/03/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione
VISTA	del rapporto di lavoro con decorrenza 01/05/2020;
VISTO	il DA n. 907 del 22/12/1986, registrato alla Corte dei Conti il 12/03/1987, reg. n. 6, fgl n.
V1510	322, con il quale il predetto dipendente è stato nominato nel ruolo dell'Amministrazione
	Regionale con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Assistente
	tecnico;
VICTO	
VISTO	il DDG n. 10454 del 10/11/2004 con il quale il Sig. Rinaldi Calogero, ai sensi e per gli
	effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza
MICTO	01/12/2001;
VISTO	il DDG n. 305276 del 19/07/2011 con il quale al Sig. Rinaldi Calogero sono stati ricongiunti
Mario	ai fini di quiescenza anni 5 e mesi 1;
VISTO	lo stato matricolare della Regione Siciliana;
CONSIDERA	ATO che il Sig. Rinaldi Calogero a decorrere dal 30/04/2020 vanta l'anzianità contributiva di

	' AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/04/2020	34	11	0
Servizio ricongiunto (DDG n. 305276 del 19/07/2011)	5	1	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	0	0

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/05/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Rinaldi Calogero, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 17 MAR 2020

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim Bologna F.to

VISTO SI PUBBLICHI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim Pio Guida F.to

originale agli atti d'ufficio